



**Città di Randazzo**  
( Provincia di Catania )

# **REGOLAMENTO**

**REGOLAMENTO ISTITUZIONE GUARDIE AMBIENTALI  
COMUNALI VOLONTARIE NEL TERRITORIO DEL COMUNE  
DI RANDAZZO**

**Approvato con Delibera del Commissario Straordinario n. 28 del 15/05/2018.**



**Città di Randazzo**

**REGOLAMENTO  
ISTITUZIONE GUARDIE AMBIENTALI COMUNALI  
VOLONTARIE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI  
RANDAZZO**

**Art. 1**

**Finalità**

Con il presente Regolamento l'Amministrazione Comunale, istituisce le Guardie Ambientali Comunali volontarie, al fine di tutelare e difendere il suolo, il paesaggio, il decoro urbano e la tutela dell'Ambiente nel territorio comunale, per la prevenzione, la vigilanza ed il controllo del corretto conferimento, gestione, raccolta e smaltimento dei rifiuti, nonché del rispetto delle disposizioni in tema di igiene urbano

**Art 2**

**Svolgimento del Servizio**

1. Il Servizio delle Guardie Ambientali Comunali Volontarie costituisce servizio volontario non retribuito e viene organizzato e disciplinato dal Comune quale Ente che rappresenta la propria comunità e ne cura gli interessi.
2. Il Comune di Randazzo, nell'organizzazione del servizio, può avvalersi della collaborazione di una o più Associazioni ambientali di volontariato che verranno individuate previo apposito avviso pubblico. In tal caso, fermo restando le disposizioni di cui al presente Regolamento, i rapporti tra il Comune e le eventuali Associazioni sono regolati da apposito atto convenzionale sottoscritto dalle parti.

**Art.3**

**Concorrenza nei compiti**

1. Fermo restando le competenze della Polizia Giudiziaria e della Polizia Municipale, per le attività connesse con l'accertamento e la contestazione delle violazioni oggetto del presente Regolamento e di ogni altra figura e/o organo deputati in forza delle vigenti disposizioni normative-regolamentari, la vigilanza ed il controllo di cui all'art 1, comma 1, sono affidati, altresì, alle Guardie Ambientali Comunali Volontarie in possesso dei requisiti previsti dal presente Regolamento.
2. Tutti i soggetti ed organi di cui al comma precedente concorrono, ciascuno secondo la propria competenza.
3. Il Sindaco, quale rappresentante dell'Ente Locale che organizza l'apposito servizio, nomina le Guardie Ambientali Comunali Volontarie.
4. Le Guardie Ambientali Comunali Volontarie devono essere muniti di un apposito documento di riconoscimento, rilasciato dal Sindaco, che attesti l'abilitazione all'esercizio delle funzioni attribuite nel territorio comunale...
5. Con il provvedimento di nomina, le Guardie Ambientali Comunali Volontarie sono abilitate all'accertamento delle violazioni amministrative in materia di igiene e decoro ambientale, così come regolate da regolamenti, ordinanze e/o altri atti comunali e assumono, nell'esercizio delle

1

prerogative e nei limiti di cui al presente Regolamento, le funzioni di incaricato di pubblico servizio.

6. Le Guardie Ambientali Comunali Volontarie, in funzione del principio di sussidiarietà verticale, potranno svolgere compiti di polizia amministrativa derivanti dalle funzioni di amministrazione attiva di cui questo Ente è competente, sotto la forma della rilevazione e segnalazione da inoltrare per la verbalizzazione al Comando di Polizia Municipale dell'Ente.
7. Resta ferma la competenza degli altri soggetti espressamente abilitati dalla legge e/o da disposizioni regolamentari vigenti.

#### **Art.4**

##### **Definizione di Guardia Ambientale Comunale Volontaria**

1. La Guardia Ambientale Comunale Volontaria è un soggetto che presta a favore del Comune di Randazzo un servizio di volontariato per le seguenti attività:
  - a) Informazione ai cittadini sulle modalità e sul corretto conferimento dei rifiuti.
  - b) Prevenzione nei confronti degli utenti che, con comportamenti irrispettosi del vivere civile, arrecano danno all'ambiente, all'immagine e al decoro del territorio comunale.
  - c) Vigilanza ambientale e controllo del rispetto dei Regolamenti Comunali e delle Ordinanze Sindacali relative, in via prioritaria, al conferimento e alla tipologia dei rifiuti, all'abbandono degli stessi su aree pubbliche e al rispetto del verde pubblico comunale..
2. L'attività di controllo di cui al precedente comma 1 è volto prioritariamente alla verifica delle seguenti violazioni:
  - a) Abbandono dei rifiuti e conferimento incontrollato degli stessi.
  - b) Errato conferimento di rifiuti domestici e abbandono sul territorio di rifiuti ingombranti, raee ecc.
  - c) Errato conferimento dei rifiuti domestici per i quali è istituita la raccolta differenziata porta a porta, ivi compreso il rispetto degli orari di conferimento;
  - d) Mancata rimozione delle deiezioni animali o mancata dotazione dell'attrezzatura idonea alla rimozione ed asportazione delle deiezioni dei cani;
  - e) Abbandono e deposito incontrollato sul suolo di rifiuti speciali e/o pericolosi.
3. Il servizio di vigilanza si svolge esclusivamente sul territorio comunale.
4. La Guardia Ambientale Comunale Volontaria è qualificato come incaricato di pubblico servizio.

#### **Art. 5**

##### **Volontarietà del servizio**

1. Il servizio reso dalla Guardia Ambientale Comunale Volontaria costituisce Servizio Volontario non retribuito e non dà luogo ad alcun rapporto di lavoro e/o dipendenza con il Comune di Randazzo.

#### **Art 6**

##### **Requisiti perla nomina a Guardia Ambientale Comunale Volontaria**



1. I soggetti interessati alla nomina di Guardia Ambientale Comunale Volontaria devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
- a) Essere cittadino italiano o appartenente ad uno dei Paesi della Comunità Europea;
  - b) Avere età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 65
  - c) Essere in possesso del titolo di studio di scuola media inferiore o altro titolo superiore;
  - d) Godere dei diritti civili e politici;
  - e) Non avere subito condanna penale, anche non definitiva, e non essere stato destinatario di sanzioni amministrative per violazione della normativa in materia di salvaguardia del patrimonio storico, culturale, ambientale e naturalistico;
  - f) Essere in possesso dell'idoneità allo svolgimento delle attività richieste, accertata dall'ASP competente per territorio;
  - g) Conoscere il territorio del Comune di Randazzo.
  - h) Non avere rapporti di lavoro in essere con l'impresa appaltatrice del servizio di igiene/urbana, operante nel territorio comunale.

#### **Art. 7**

#### **Incarico di Guardia Ambientale Comunale Volontaria**

1. L'incarico di Guardia Ambientale Comunale Volontaria è attribuito con provvedimento del Sindaco e con le modalità descritte dal presente Regolamento
2. I soggetti interessati dovranno sostenere un corso di formazione di durata non inferiore a venti ore, organizzato dal Comune.  
Al termine del corso i partecipanti dovranno sostenere un colloquio davanti ad una commissione, formata dal dirigente del Settore Ambiente, dal Comandante della Polizia Municipale, da un esperto ambientale, che, al termine della prova, stilerà apposita graduatoria di idoneità.
3. Lo svolgimento dell'incarico avviene a titolo gratuito e quale attività di volontariato. Nessun rapporto di lavoro viene instaurato con il Comune di Randazzo.
4. Il Sindaco emette il provvedimento di nomina di Guardia Ambientale Comunale Volontaria per il numero di candidati che sarà ritenuto necessario per lo svolgimento del servizio. Nel provvedimento sindacale sono indicati i contenuti della sfera operativa, nonché l'ambito territoriale di competenza.
5. La nomina ha durata annuale e può essere rinnovata, sospesa e revocata.
6. Alla Guardia Ambientale Comunale Volontaria viene rilasciato un tesserino di riconoscimento, facilmente evidenziabile, che attesta l'abilitazione all'esercizio delle funzioni attribuite.
7. La Guardia Ambientale Comunale Volontaria, nell'espletamento del servizio, è tenuto a portare con sé il tesserino di riconoscimento di cui al comma precedente.
8. Le Guardie Ambientali Comunali Volontarie saranno dislocate nell'ambito delle varie zone



della città, delle frazioni e in alcuni punti del territorio ed opereranno sotto il coordinamento funzionale del Comandante della Polizia Municipale, il quale si rapporterà con il responsabile del settore ecologia ed ambiente.

9. Le Guardie avranno la prescritta copertura assicurativa a carico dell'Ente per il periodo di servizio.

#### **Art. 8**

##### **Doveri e compiti della Guardia Ambientale Comunale Volontaria**

- I. La Guardia Ambientale Comunale Volontaria, nell'espletamento delle funzioni, deve:
  - a) Svolgere le proprie funzioni nei modi, orari e località stabilite dal Comune, anche attraverso le direttive e/o gli ordini di servizio del Comandante della Polizia Municipale;
  - b) Operare con prudenza, diligenza e perizia;
  - c) Durante il servizio di vigilanza, indossare, se in dotazione, la divisa eventualmente assegnata;
  - d) Identificarsi chiaramente, sia verbalmente, sia mediante presentazione del tesserino di riconoscimento, che dovrà essere in ogni caso ben visibile;
  - e) Compilare in modo chiaro e completo i rapporti di servizio, i verbali di ispezione e le segnalazioni da far pervenire entro 48 ore seguenti al Comando della Polizia Municipale di Randazzo, così come gli eventuali verbali di rilevazione/segnalazione, da redigere nel rispetto delle normative vigenti e secondo lo schema predisposto dal comandante della Polizia Municipale;
  - f) Usare con cura e diligenza mezzi ed attrezzature eventualmente assegnati in dotazione;
  - g) Osservare il segreto d'ufficio e rispettare le disposizioni di cui al D.lgs 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, "Codice in materia di protezione dei dati personali", relativamente alle notizie delle quali viene a conoscenza ed, in particolare, ai dati relativi alle persone destinatarie degli accertamenti.
  - h) Controllare le modalità di svolgimento del servizio rifiuti segnalando al settore situazioni di degrado e/o di pericolo, nonché particolari concentrazioni di rifiuti che richiedono interventi tempestivi.
  - i) Dare attività di supporto occasionale e collaborazione nel corso di manifestazioni relative alla tematica ambientale e organizzate dal Comune.

#### **Art.9**

##### **Nomina di Guardia Ambientale Comunale Volontaria**

1. Al fine di garantire la tempestività degli interventi e di contenere gli oneri di coordinamento in capo agli uffici del Comune, i soggetti da nominare Guardie Ambientali Comunali Volontarie sono individuati, in via prioritaria, attraverso le Associazioni che sottoscrivono le Convenzioni di cui al successivo articolo 13. Ove, attraverso la procedura di cui al periodo precedente, non siano individuati e nominati un numero di Guardie Ambientali Comunali Volontarie ritenuto sufficiente al raggiungimento degli obiettivi di cui al presente Regolamento, l'Amministrazione Comunale predispone e pubblica un apposito Avviso volto a raccogliere ulteriori candidature.
2. Al fine di ottenere la nomina sindacale per lo svolgimento dell'attività di Guardia Ambientale



Comunale Volontaria, i soggetti interessati dovranno conseguire un attestato di idoneità all'esercizio delle relative funzioni rilasciato dalla Commissione comunale di cui all'art. 7 del presente regolamento..

3. Il conseguimento dell'attestato di cui al comma precedente è subordinato, alternativamente:
  - a) alla partecipazione, con esito positivo, ad un apposito corso di formazione di durata non inferiore a 20 ore, organizzato ai sensi del successivo articolo 11; in tal caso, il requisito si considera conseguibile se il candidato avrà partecipato ad almeno l'ottanta per cento del totale delle ore del corso;
  - b) l'esibizione di idonea certificazione del possesso delle conoscenze e competenze necessarie per lo svolgimento delle attività di cui al presente Regolamento, rilasciata, secondo le modalità concordate nella Convenzione di cui al successivo articolo 13, da Associazioni operanti nel settore ambientale ed iscritte all'apposito Albo regionale del volontariato, previsto all'art 6 della L. 266/1991, ovvero da Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all'art 10 della L. 460/1997;
  - c) all'esibizione di valido decreto di guardia giurata volontaria rilasciato dalla Prefettura di Catania.
4. Il conseguimento dell'attestato di idoneità di cui al comma precedente, ovvero il possesso di uno degli ulteriori requisiti alternativi ivi previsti, non determina l'obbligo per il Comune dell'attribuzione delle funzioni di Guardia Ambientale Comunale Volontaria.
5. La Guardia Ambientale Comunale Volontaria è ammessa all'esercizio delle funzioni dopo aver prestato giuramento innanzi al Sindaco
6. La Guardia Ambientale Comunale Volontaria può, in ogni caso, presentare le proprie dimissioni in qualsiasi momento, effettive all'atto della presentazione delle stesse.

#### **Art. 10**

##### **Sospensione e revoca dell'incarico**

1. Gli organi istituzionalmente preposti (Polizia Municipale - Carabinieri - Polizia di Stato - Guardia di Finanza - Corpo Forestale dello Stato - Polizia Provinciale, ecc.) possono segnalare al Sindaco le irregolarità riscontrate nello svolgimento dei compiti assegnati alla Guardia Ambientale Comunale Volontaria. Di tali segnalazioni si terrà conto ai fini dell'adozione di eventuali provvedimenti di sospensione o di revoca dell'incarico
2. In caso di reiterate violazioni dei doveri che abbiano già comportato la sospensione dell'attività, effettuati i dovuti accertamenti, il Sindaco revocherà la nomina.
3. La revoca della nomina può essere proposta anche per accertata inattività non dovuta a giustificati motivi
4. La revoca è d'ufficio al venir meno dei requisiti di cui all'art 6 del presente Regolamento

#### **Art. 11**

##### **Compiti del Comune**

1. Il Comune, quale Ente organizzatore del servizio, provvede con i propri mezzi finanziari e anche con i mezzi finanziari eventualmente assegnati dalla Regione o da altri Enti, al corretto funzionamento del Servizio, provvedendo, in particolare, all'assicurazione contro gli infortuni delle Guardie Ambientali Comunali Volontarie.



sottoscrivono per l'organizzazione del servizio prestato dalle Guardie Ambientali Comunali Volontarie.

4. In particolare, attraverso dette Convenzioni, le Associazioni interessate:
  - a) si impegnano - attraverso i propri associati, nominativi, ove ne posseggano i requisiti, secondo le modalità del presente Regolamento - a svolgere le funzioni di Guardia Ambientale Comunale Volontaria;
  - b) si impegnano a fornire ai propri associati nominati Guardie Ambientali Comunali Volontarie, supporto logistico ed operativo, mettendo a disposizione degli stessi - nei limiti delle dotazioni esistenti mezzi e strumentazioni necessari e/o utili allo svolgimento delle attività previste;
  - e) si impegnano a coordinare le attività dei propri associati nominati Guardie Ambientali Comunali Volontarie;
  - d) si impegnano a vigilare sulla corretta applicazione del presente Regolamento da parte dei propri associati nominati Guardie Ambientali Comunali Volontarie, riferendo con cadenza bimestrale al Comandante della Polizia Municipale attraverso apposite e dettagliate relazioni.
5. L'eventuale contributo di cui al comma precedente non assume, né può assumere, valore di corrispettiva
6. L'importo dell'eventuale contributo di cui al precedente comma 3 è stabilito e/o variato con apposita deliberazione della Giunta Comunale, che approva anche il Protocollo di intesa tipo con le Associazioni.

#### **1. Art. 14**

#### **2. Nonne finali ed entrata in vigore**

1. Per tutto quanto non espressamente previsto, trovano applicazione le vigenti disposizioni normativo - regolamentari pertinenti in materia.
2. Il presente Regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.



# Indice

## **Pagina 1**

Art. 1 – Finalità

Art. 2 - Svolgimento del Servizio

Art. 3 - Concorrenza nei compiti

## **Pagina 2**

Art. 4 - Definizione di Guardia Ambientale Comunale Volontaria

Art. 5 - Volontarietà del servizio

Art. 6 - Requisiti per la nomina a Guardia Ambientale Comunale Volontaria

## **Pagina 3**

Art. 7 - Incarico di Guardia Ambientale Comunale Volontaria

## **Pagina 4**

Art. 84 - Doveri e compiti della Guardia Ambientale Comunale Volontaria

Art. 9 - Nomina di Guardia Ambientale Comunale Volontaria

## **Pagina 5**

Art. 10 - Sospensione e revoca dell'incarico

Art. 51- Compiti del Comune

## **Pagina 6**

Art 12 - Corso di Formazione

Art. 13 - Convenzioni con le Associazioni di volontariato

## **Pagina 7**

Art. 14 - Norme finali ed entrata in vigore

